

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26/1993

Modificato con delibera di Consiglio Comunale N. 80 DEL 19.12.2013

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1- Principi Generali e normativa di riferimento

Art. 2 - Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici

Art. 3- Forme di partecipazione e di coprogettazione

CAPO II - BENEFICI A ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 4 - Presentazione della domanda e procedura di valutazione

Art. 5- Erogazione e rendicontazione

Art.6 Avvisi pubblici per contributi

Art. 7 norme aggiuntive per manifestazioni, associazioni sportive, enti e associazioni religiose, enti e associazioni assistenziali

CAPO III - BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Art. 8- Campo di applicazione

Art. 9 premi e borse per studenti

CAPO IV- BENEFICI ASSISTENZIALI

Art. 10- Destinatari degli interventi (persone e famiglie)

Art. 11 – Tipologia di interventi

Art. 12 – Procedura di gestione delle domande e compiti dell'equipe dell'Ufficio della Cittadinanza

Art. 13 – Verifiche dell'Ente, trattamento dei dati personali, pubblicizzazione degli interventi e monitoraggio delle attività

Art. 14 - Ricovero di soggetti in condizioni di bisogno

Art. 15 - Vacanze anziani

CAPO V - PATROCINIO COMUNALE

Art. 16- Patrocinio comunale

Art. 17- Concessione in uso di beni comunali

CAPO VI- PUBBLICAZIONE DEI BENEFICI

Art. 17- Albo dei Beneficiari e obblighi di pubblicazione presso il portale "Amministrazione trasparente"

CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 – Norme transitorie e finali

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 Principi generali e normativa di riferimento

1 Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modificazioni, in esecuzione degli artt. 24 – 32 – 38 – 118 della Costituzione Italiana, degli artt. 23 – 25 del D.P.R. 616/77, della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ”, dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e del DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, della vigente programmazione nazionale e regionale in materia di Interventi e dei Servizi Sociali, disciplinando i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Con il presente regolamento si definiscono altresì i criteri, le modalità e le procedure per la concessione del patrocinio a enti pubblici o privati che ne facciano richiesta;

2 il Comune di Narni detta i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere e patrocinio a soggetti pubblici e privati in conformità con i seguenti principi:

- promuovere il volontariato e l’associazionismo, la loro presenza e il radicamento sul territorio quali risorse fondamentali con le quali interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell’ambiente, di valorizzazione del territorio;
- garantire alle persone ed alle famiglie, nel rispetto della dignità della persona e della valorizzazione della famiglia, un sistema integrato di interventi e servizi sociali, finalizzato in particolare a favorire il superamento di situazioni di bisogno, contrastare l’esclusione sociale, dare opportunità di autorealizzazione alle persone economicamente e socialmente più deboli, stimolandone l’autonomia, garantire pari opportunità, uguaglianza e diritti di cittadinanza, favorire la permanenza ed il reinserimento del cittadino nel proprio ambiente familiare e sociale;

3 Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari ed vantaggi economici di qualunque genere erogati in favore di persone fisiche e famiglie sono da intendersi come parte di un processo di aiuto e di promozione individuale e familiare in particolari momenti dell’esistenza; in tal senso, vanno considerati come interventi residuali tesi a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale. La loro erogazione è disciplinata al capo IV del presente regolamento;

4 I contributi economici vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dal Consiglio Comunale.

Art. 2 Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici

1. La Giunta Comunale individua i destinatari dei benefici tra soggetti residenti o presenti nel Comune di Narni od ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando l’entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l’uso dei beni pubblici.

2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l’attività svolta nell’ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell’immagine della città.

3. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

Art. 3 Forme di partecipazione e di coprogettazione

1. Le Organizzazioni Sociali e Culturali e le forme associative di cittadini rappresentative della collettività possono proporre alla Giunta Comunale iniziative volte alla cura dei bisogni collettivi e attività di interesse generale, ivi inclusa l'adesione a progetti per la partecipazione ad avvisi pubblici a valere su risorse regionali, nazionali e comunitarie. La Giunta Comunale si esprimerà al riguardo con proprio atto, disponendo la regolazione dei rapporti con il soggetto proponente sulla base di accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo del 7 agosto 1990, n° 241 e s.s. m.m. e provvedendo all'eventuale inserimento nei programmi finanziari e di spesa dell'Ente, tenendo conto dei seguenti criteri:

- l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi;

2. ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo del 7 agosto 1990, n° 241 e s.s. m.m., le medesime disposizioni, in quanto applicabili, vigono per gli accordi tra pubbliche amministrazioni;

è comunque facoltà della Giunta, nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo, a fronte di proposte d'iniziativa tra loro concorrenti o alternative, disporre l'espletamento di procedura selettiva mediante avviso pubblico.

CAPO II - BENEFICI A ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 4 Presentazione della domanda e procedura di valutazione

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 in favore di associazioni e/o organizzazioni sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- Attività culturali e scientifiche
- Servizi sociali, pari opportunità, tutela e promozione dei diritti umani
- Politiche giovanili, pubblica istruzione e impegno civile
- Attività ricreative e sportive
- Turismo e sviluppo economico

2. Il sostegno finanziario ai soggetti richiedenti può essere delle seguenti tipologie:

- Contributi ordinari, erogati a sostegno delle attività previste dagli statuti delle Associazioni richiedenti;
- Contributi straordinari diretti a favorire attività occasionali o singoli progetti che esulano dalla programmazione ordinaria del soggetto richiedente e rivestono particolare rilevanza ed interesse a favore della cittadinanza;

3. I soggetti pubblici e privati, per accedere ai contributi ordinari previsti dal presente Regolamento, devono presentare apposita richiesta indirizzata al Sindaco del Comune di Narni, indicando l'area di attività di riferimento di cui al comma 1, entro il mese di agosto di ogni anno. Di tale termine è data comunicazione

tramite il sito istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della sua decorrenza. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Descrizione della proposta progettuale per la quale si chiede il contributo, comprensiva dell'indicazione del periodo di svolgimento;
- b) Preventivo di spesa dettagliato dell'iniziativa o progetto, analiticamente suddiviso per voci nonché degli introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di Enti pubblici o privati;
- c) Copia dello statuto;
- d) Copia del bilancio preventivo annuale o del programma di attività, comprensivo dell'indicazione dell'attività per la quale si chiede il contributo e di eventuali contributi provenienti da altre fonti;
- e) Dichiarazione attestante i mezzi finanziari ed operativi di cui l'ente o l'associazione dispone, ivi comprese le strutture;
- f) Documentazione attestante la copertura assicurativa conto terzi;
- g) il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Codice della Privacy - D.Lgs. 196/2003;

4. L'erogazione dei contributi ordinari avviene, previa valutazione delle finalità dei soggetti richiedenti da parte della commissione tecnica di cui al successivo comma 5 e decisione finale da parte della Giunta di cui al successivo comma 6, in base ai seguenti criteri:

- a) Iscrizione all'albo delle associazioni del Comune di Narni e/o all'Albo regionale delle associazioni di volontariato/promozione sociale;
- b) rilevanza dell'attività svolta rispetto agli obiettivi dell'Ente riguardo ai servizi/aree interessati;
- c) carattere sostitutivo, integrativo o complementare della attività rispetto a quelle dell'Amministrazione Comunale;
- d) numero dei soci, del personale impiegato e degli utenti;
- e) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
- f) capacità economica del soggetto richiedente e presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati;

5. l'istruttoria delle domande è svolta dall'ufficio competente per materia, che ne verifica l'ammissibilità e la completezza formale entro 15 giorni dalla scadenza di cui al comma 3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o carente di taluno degli elementi richiesti, l'Ufficio provvede a richiedere l'integrazione al soggetto richiedente, fissando un termine non inferiore a 10 giorni per l'integrazione, pena la nullità della domanda stessa. Le domande ammesse vengono comunicate alla Commissione Tecnica di valutazione, presieduta dal Segretario Generale (o suo delegato) e composta dai Dirigenti Generali (o loro delegati) delle Aree e dal Responsabile dell'Ufficio competente per il servizio/l'area di attività interessato. La Commissione, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande da parte dell'ufficio competente, valuta in base alle finalità ed ai criteri di cui al precedente comma 3 ed elabora la proposta di assegnazione dei contributi, trasmettendola alla Giunta comunale completa di relazione motivata e propositiva di ammissione a contributo.

6. La Giunta comunale decide con proprio atto le concessioni, di norma entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di assegnazione e della relativa relazione di cui al comma 5. Della concessione o del diniego del contributo viene data comunicazione ai richiedenti. In caso di diniego della concessione di contributo, prima dell'adozione del provvedimento definitivo verrà data comunicazione formale al richiedente, come previsto dall'art. 10 bis della Legge 241/1990;

7. qualora al termine previsto al comma 3 non sia stato ancora approvato il bilancio di previsione per l'anno di riferimento, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla delibera di consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione. Restano invariate le altre disposizioni temporali rispetto alla valutazione delle domande;

8. I soggetti pubblici e privati, per accedere ai contributi straordinari previsti dal presente Regolamento, devono presentare apposita richiesta indirizzata al Sindaco del Comune di Narni, indicando l'area di attività di riferimento di cui al comma 1, almeno 45 giorni prima dalla data d'inizio dell'attività proposta, allegando la seguente documentazione:

- a) Descrizione della proposta progettuale per la quale si chiede il contributo, comprensiva di indicazione del periodo di svolgimento;
- b) Preventivo di spesa dettagliato dell'iniziativa o progetto, analiticamente suddiviso per voci nonché degli introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di Enti pubblici o privati;
- c) Copia dello Statuto;
- d) Documentazione attestante la copertura assicurativa conto terzi;
- e) il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Codice della Privacy - D.Lgs. 196/2003;

9. la domanda, previa verifica dell'ammissibilità e della completezza formale da parte dell'ufficio competente per l'area di attività interessata, viene trasmessa entro 10 giorni dalla sua ricezione alla Giunta Comunale, che deciderà sull'erogazione con proprio atto entro i successivi 30 giorni;

10. i Contributi straordinari sono erogati in base alle disponibilità di bilancio e comunque in misura non superiore al 70% delle spese previste. In nessun caso potranno essere erogati per iniziative già realizzate.

Art. 5 Erogazione e rendicontazione

1. La liquidazione del contributo ordinario viene effettuata con le seguenti modalità:

- il 40% del contributo assegnato, dietro formale richiesta del soggetto richiedente, nei 30 giorni successivi alla decisione della Giunta di cui al comma 6 dell'articolo 4;
- il 60% a saldo, dietro presentazione all'ufficio competente per l'area di attività interessata, di una relazione sulle attività svolte nell'anno di riferimento unitamente al rendiconto consuntivo delle spese sostenute, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e/o dal soggetto presentatore della domanda. E' facoltà dell'ufficio competente per l'area di attività interessata richiedere la presentazione di documenti integrativi tesi a giustificare le spese e/o le attività svolte;

2. su istanza degli interessati debitamente motivata, la liquidazione della prima parte del contributo assegnato può essere elevata fino ad un massimo dell'80% del totale del contributo, con contestuale riduzione fino al 20% della quota dovuta a saldo;

3. La liquidazione del contributo straordinario viene effettuata in unica soluzione a conclusione dell'iniziativa e dietro presentazione, non oltre 90 giorni da tale data, di una relazione dettagliata sull'iniziativa svolta e di una rendicontazione consuntiva delle spese sostenute. E' facoltà dell'ufficio competente per l'area di attività interessata richiedere la presentazione di documenti integrativi tesi a giustificare le spese e/o le attività svolte;

4. La mancata presentazione delle relazioni sulle attività e/o delle rendicontazioni nei termini previsti comporta la revoca del contributo nel caso dei contributi straordinari, o del saldo finale nel caso dei contributi ordinari;

5. In caso di mancata realizzazione dell'attività oggetto della domanda, i soggetti assegnatari dei contributi di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli. L'amministrazione comunale provvederà al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata. In caso di realizzazione delle attività in modalità difforni e/o ridotte rispetto a quelle indicate nella domanda di contributo, i soggetti assegnatari sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente per l'area di attività interessata, pena la decadenza del diritto al contributo stesso. L'ufficio competente, previo accertamento della natura delle

iniziative effettivamente svolte, provvederà a rimodulare l'entità del contributo rispetto a quanto stabilito inizialmente;

Art.6 Avvisi pubblici per contributi

1. Il Comune di Narni, per specifiche attività progettuali di pubblico interesse per le quali si ritenga necessaria la richiesta di manifestazione d'interesse delle associazioni e/o organizzazioni presenti nel territorio, può disporre l'erogazione di contributi tramite procedure selettive a mezzo di avvisi pubblici. In tal senso, il ricorso all'avviso pubblico è da intendersi finalizzato alla ricerca di alternative progettuali tendenti a soddisfare i bisogni della comunità, sulla base dell'analisi da parte degli uffici competenti della domanda attuale e potenziale di servizi, nonché dell'offerta attuale e futura. Il ricorso all'avviso pubblico è ammesso per ognuna delle aree di attività di cui al comma 1 dell'articolo 4;

2. La Giunta Comunale dispone con proprio atto la pubblicazione di apposito avviso pubblico, indicando nello stesso l'area di attività interessata, le risorse disponibili, la documentazione da presentare ed eventuali criteri aggiuntivi di selezione rispetto a quelli di cui al comma 4 dell'articolo 4. L'avviso pubblico può altresì prevedere la stipula di apposita convenzione;

3. l'istruttoria delle domande è svolta dall'ufficio competente per materia, che ne verifica l'ammissibilità e la completezza formale entro 15 giorni dalla scadenza dell'avviso. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o carente di taluno degli elementi richiesti, l'Ufficio provvede a richiedere l'integrazione al soggetto richiedente, fissando un termine non inferiore a 10 giorni per l'integrazione, pena la nullità della domanda stessa. Decorso tale termine l'ufficio competente provvede a formulare una proposta di assegnazione dei contributi, che verrà trasmessa entro i successivi 20 giorni alla Giunta Comunale per la decisione finale;

4. le modalità di liquidazione, rendicontazione e revoca/rettifica del contributo sono le medesime di quelle previste all'articolo 5 per i contributi ordinari, per quanto applicabili e salvo diversa disposizione nell'avviso pubblico;

5. qualora nell'avviso pubblico si preveda l'erogazione di un contributo iniziale "una tantum", questo viene liquidato entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione dell'erogazione del contributo, stante la comunicazione da parte del soggetto beneficiario della modalità di pagamento prescelta. Qualora nell'avviso pubblico sia altresì prevista l'erogazione del contributo o di parte di esso sulla base del numero di utenti delle attività progettuali, questo sarà liquidato solo a seguito di presentazione di regolare registro delle presenze.

Art. 7 norme aggiuntive per manifestazioni, associazioni sportive, enti e associazioni religiose, enti e associazioni assistenziali

1. Limitatamente alle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 4 per la promozione di iniziative aventi il carattere di manifestazione, in cui sia prevista l'acquisizione di introiti e/o di contributi da altri soggetti, anche a titolo di sponsorizzazione, il contributo comunale non potrà mai essere superiore all'80% dei costi presunti per l'iniziativa oggetto della richiesta;

2. limitatamente alle domande di contributo presentate da associazioni e/o organizzazioni sportive per l'area "attività ricreative e sportive", ad integrazione dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 costituiscono titolo di preferenza:

- La promozione di attività dilettantistiche a favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio comunale;
- la promozione di attività rivolte al recupero di soggetti portatori di handicap;

Nella domanda di contributo, ad integrazione di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4, deve inoltre essere indicato il numero complessivo degli utenti previsti suddivisi per età e tipologia di attività sportiva praticata. Nella documentazione di rendicontazione delle attività cui al comma 1 dell'articolo 5 deve inoltre essere indicato il numero complessivo degli utenti, suddivisi per età e tipologia di attività sportiva praticata, nonché il registro delle presenze effettivamente avute;

3. limitatamente all'area di attività "Servizi sociali, pari opportunità, tutela e promozione dei diritti umani", ad integrazione dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 4, costituiscono titolo di preferenza:

- la condizione di disabilità e/o vulnerabilità sociale dei soggetti beneficiari;
- la proposta di attività suppletive rispetto a quelli già svolti dall'Ente o comunque non attuabili tramite gestione diretta;
- la funzione e/o la ricaduta dell'attività in termini di prevenzione del disagio;

CAPO III - BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Art. 8 Campo di applicazione

1. Il Comune di Narni, ad integrazione delle misure nazionali e regionali di sostegno al diritto allo studio, può erogare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, contributi economici in favore di:

a) Consigli di Circolo, per il funzionamento degli organi Collegiali e delle direzioni didattiche;

b) Consigli di Istituto delle scuole medie e superiori statali e non statali, per l'assegnazione di buoni libro a studenti residenti nel Comune. A tali Consigli possono essere concessi contributi agli stessi fini indicati alla lettera a);

c) Scuole d'infanzia, tramite contributi ragguagliati all'indice della frequenza e/o in relazione a particolari situazioni gestionali o ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature previa documentazione richiesta.

2. I destinatari dei contributi dovranno, entro il mese di luglio di ogni anno, rendere conto della gestione dei contributi.

3. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, ad eccezione dei buoni libro di cui alla lettera b, avviene previa richiesta dei soggetti interessati, nelle forme previste dagli articolo 4 e 5;

4. L'erogazione dei contributi di cui alla lettera b) per l'assegnazione di buoni libro avviene con procedure di evidenza pubblica mediante avviso pubblicato di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, prendendo a riferimento per l'assegnazione dei benefici il valore ISEE dichiarato dal soggetto richiedente. La Giunta comunale, all'atto dell'assegnazione delle risorse, determina il valore delle soglie ISEE per l'accesso al beneficio, riservandosi la facoltà di differenziare le suddette soglie, dando priorità a studenti disabili, nuclei familiari con presenza di 3 o più minori, studenti privi del nucleo familiare, studenti meritevoli. Le modalità di impiego del valore ISEE sono stabilite dal regolamento comunale per l'accesso e la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 10/12/2015.

Art. 9 premi e borse per studenti

1. Il Comune di Narni, al fine di premiare percorsi di crescita formativa, culturale e umana caratterizzati per l'elevata qualità della motivazione, delle capacità, dell'impegno e dei risultati nell'apprendimento, può

disporre l'assegnazione di premi e/o borse in favore di studenti che ne facciano richiesta nelle modalità previste nel presente articolo;

2. l'entità delle borse, nonché l'elenco e la natura dei premi, vengono definite con cadenza annuale dalla giunta comunale, in base alle scelte di indirizzo culturale, formativo ed organizzativo della giunta medesima; con le medesime modalità vengono definiti i termini per la presentazione delle domande ed i criteri di assegnazione, tenuto conto di quanto disposto dal soggetto finanziatore di cui al successivo comma 3;

3. le borse ed i premi sono finanziati con il contributo di soggetti esterni. Le borse ed i premi sono assegnati entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, sulla base della valutazione espressa dalla commissione nominata nell'atto di cui al comma 2.

CAPO IV - BENEFICI ASSISTENZIALI

Art. 10 Destinatari degli interventi (persone e famiglie)

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed in particolare dei contributi economico-sociali, in un'ottica inclusiva ed universalistica :

- persone e le famiglie residenti nel Comune di Narni;

- stranieri, apolidi, richiedenti asilo e profughi residenti nel territorio del Comune di Narni, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;

- persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio del Comune di Narni, che siano bisognose di interventi non differibili

2. Gli interventi economici sono erogati entro i limiti delle previsioni di bilancio; l'equipe dell'Ufficio di Cittadinanza provvede a modulare gli interventi nel corso dell'anno sulla base delle suddette previsioni. L'equipe, sulla base della rivelazione dei bisogni svolta nell'ambito delle proprie attività, può altresì proporre alla Giunta comunale variazioni delle previsioni medesime;

3. Per cause eccezionali debitamente documentate, previa istruttoria da parte dell'equipe dell'Ufficio di Cittadinanza, può essere consentita la erogazione di contributi economici, per periodi di tempo limitati, a persone in possesso di requisiti diversi da quelli disciplinati negli articoli che seguono, ma che giustificano gli interventi in base ai principi del presente regolamento.

4. L'accesso alle prestazioni economiche è determinato dall'accertamento dei bisogni, la raccolta della documentazione e la valutazione delle condizioni dell'interessato effettuati dall'equipe dell'Ufficio di Cittadinanza, che provvede anche ad indicarne l'entità, nelle modalità di cui all'articolo 12, comma 7.

5. L'attivazione dei vari interventi socio - economici in favore dei soggetti di cui al comma 1, ivi comprese le pratiche di mediazione con gestori di utenze e proprietari di immobili, sarà determinata dall'accertamento di almeno una delle seguenti condizioni:

- stato di disoccupazione o inoccupazione, perdita di lavoro o rilevante riduzione dello stesso non dipendenti dalla volontà del richiedente;

- anziani soli con basso reddito da pensione;

- accertate condizioni economiche disagiate di persone e nuclei familiari, in particolare in caso di presenza di minori;

- persone e nuclei familiari che non possano contare sul sostegno di parenti di primo grado, privi quindi di rete di aiuto dei parenti più prossimi, da considerare in relazione all'analisi dei rapporti reali tra familiari;
- presenza di particolari condizioni di disagio economico e sociale derivante da eventi temporanei ed occasionali di varia natura, comprese le conseguenze di scomposizioni familiari;
- incapacità di gestirsi o provvedere autonomamente a se stessi;

6. Gli interventi economici previsti dal presente regolamento sono erogati in favore di soggetti o nuclei familiari di cui al comma 1 il cui ISEE sia inferiore a euro 7.000, assunto quale valore corrispondente al reddito minimo vitale approvato dall'INPS, per l'anno 2015 pari a € 6.531,07. Ogni variazione in tal senso è adottata dalla Giunta con proprio atto e non comporta modifiche al presente regolamento.

7. In caso di variazioni significative della condizione socio-economica del richiedente, viene considerata la condizione effettiva certificata dello stesso e del suo nucleo familiare, ai fini di una reale ed aggiornata valutazione della domanda. A tal fine il richiedente è tenuto a dichiarare il valore ISEE corrente di cui al DPCM n. 159 del 3 dicembre 2013, nelle modalità stabilite dal regolamento comunale per l'accesso e la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 10/12/2015.

8. Il nucleo familiare dei richiedenti deve di norma essere privo di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

9. In riferimento ai contributi per le famiglie affidatarie, la Giunta Comunale può concedere un contributo mensile alle famiglie stesse, come espresso nel regolamento inerente, (Deliberazione di Consiglio Comunale 118/2010) anche in base a disponibilità di bilancio. Qualora la responsabilità dell'erogazione del contributo per affidi realizzati da famiglie affidatarie residenti nel territorio comunale ricada su un Comune non appartenente alla zona sociale n°11 e il suo importo sia inferiore al livello stabilito annualmente dalla Giunta, è facoltà della stessa, su richiesta degli interessati, integrare il suddetto contributo fino al raggiungimento di tale livello.

Art. 11 Tipologia di interventi

1. Gli interventi di natura economica in favore dei beneficiari di cui al precedente articolo 10 possono consistere in:

- Contributi economici, destinati all'attivazione e mantenimento di servizi essenziali ed all'integrazione del reddito personale o familiare, nelle forme di seguito specificate;
- Voucher per acquisto generi di prima necessità, con particolare riguardo per generi alimentari, igiene della persona e prima infanzia, presso punti vendita convenzionati;

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati a:

- garantire il soddisfacimento di bisogni fondamentali e necessità elementari quotidiane;
- evitare rischi di istituzionalizzazione dei soggetti più deboli;
- superare temporanee difficoltà economiche della persona o del nucleo familiare;

3. I Contributi economici a persone o famiglie possono essere di tipo ordinario o straordinario.

- Per contributi ordinari si intendono le erogazioni economiche di natura continuativa a supporto di particolari situazioni di disagio, erogati per almeno due mesi continuativi e rinnovabili previa valutazione dell'equipe dell'Ufficio della Cittadinanza, anche sulla base di quanto disposto nel patto di sostegno.

- Per contributi straordinari si intendono le erogazioni economiche “una tantum” volte a sopperire a situazioni di disagio aventi carattere di eccezionalità, determinate da cause imprevedibili debitamente accertate dall’equipe dell’Ufficio della Cittadinanza, che richiedono un intervento economico indifferibile ed urgente;

4. Per fare fronte a bisogni indifferibili della persona e a situazioni di particolare urgenza dove si renda necessario anticipare l’ordinario intervento assistenziale, l’erogazione dei contributi di tipo straordinario può avvenire tramite pronto cassa economale;

5. i contributi erogati tramite pronto cassa economale sono erogati previa autorizzazione del Dirigente dell’area Servizi Sociali e approvazione da parte del Sindaco o dell’Assessore competente. La Giunta provvede al loro rimborso all’atto dell’approvazione della successiva delibera di concessione dei contributi, da effettuarsi di norma con cadenza bimestrale;

6. L’importo massimo annuale degli interventi di cui al presente articolo, siano essi in favore di persone o di nuclei familiari, non può superare di norma la somma di euro 1.000. Il suddetto limite non si applica per gli interventi disposti su segnalazione dell’autorità giudiziaria di cui al successivo comma 9, lettera c), punto 5, per i quali si prevede in ogni caso il limite mensile di euro 600. La Giunta Comunale può con proprio atto aggiornare l’importo massimo, nel rispetto della vigente normativa in materia. Le misure di sostegno eventualmente erogate da altri enti previdenziali di natura pubblica o privata, sono da considerarsi cumulabili, fermo restando quanto previsto in materia di donazioni al successivo comma 4 dell’articolo 13;

7. Nel caso in cui vengano effettuati interventi in favore di differenti persone fisiche afferenti al medesimo nucleo familiare, il suddetto importo massimo viene calcolato prendendo a riferimento il nucleo stesso, ovvero sommando gli interventi effettuati anche se relativi a persone fisiche differenti;

8. Il superamento dell’importo massimo annuale potrà avvenire soltanto in casi eccezionali, a seguito di verifiche ed accertamenti delle particolari necessità socio-economiche e delle specifiche necessità dei beneficiari, con particolare riguardo per spese di riallaccio di utenze, spese funerarie, testi scolastici o altra fornitura di beni e servizi considerata necessaria su rilevazione del componente dell’Ufficio di Cittadinanza responsabile del caso;

9. Sono oggetto di contributo economico:

a) attivazione o mantenimento di servizi:

- Contributi per il pagamento delle utenze: bollette relative ad utenze domestiche di base (utenza idrica, elettrica e gas), laddove non sia più percorribile una rateizzazione o dilazione dei pagamenti e sia imminente o già avvenuto il distacco;

- contributi per servizi alla persona: sostegno economico rivolto a persone con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona;

- contributi economici per cure o prestazioni sanitarie: sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ivi inclusi i periodi di soggiorno vacanza;

- contributi economici per l’inserimento lavorativo, non previsti da altri interventi dedicati: interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o sostitutivi dell’inserimento lavorativo;

b) rette per strutture, non previsti da altri interventi dedicati:

- Contributi e integrazioni a rette per prestazioni residenziali: rette di ricovero di indigenti, informa temporanea o continuativa; pronta accoglienza presso strutture ricettive, per una durata di 30 giorni, prorogabile per un massimo di ulteriori 30 giorni;

c) integrazioni al reddito:

- contributi economici per alloggio: canoni di locazione in situazioni di elevata morosità; pagamento caparre; canoni di locazione per un nuovo insediamento abitativo concordato; croniche morosità di spese condominiali;

- contributi economici per servizi scolastici: interventi economici per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza;

- contributi a integrazioni del reddito familiare: sussidi economici ad integrazione del reddito di persone o famiglie in condizione di disagio socio-economico per necessità non altrimenti rimediabili;

- spese funerarie: sussidi economici finalizzati a garantire alle persone bisognose la copertura delle spese funerarie, nonché rimpatrio di salme, cadaveri e resti mortali di persone straniere immigrate decedute;

- contributi su segnalazione dell'autorità giudiziaria: interventi continuativi di assistenza e sostegno al reddito predisposti dal responsabile del caso, di importo mensile non superiore a euro 600;

10. ai fini dell'erogazione dei voucher di cui al comma 1, del presente articolo, si osserva per quanto applicabile la medesima disciplina regolante l'erogazione dei contributi.

Art. 12 Procedura di gestione delle domande e compiti dell'equipe dell'Ufficio della Cittadinanza

1. Agli interventi di cui al precedente articolo 11 si accede tramite istanza di parte, presentata dai beneficiari o loro affidatari presso l'Ufficio della Cittadinanza, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione necessaria attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. Limitatamente agli interventi economici relativi a situazioni oggetto di segnalazione dell'autorità giudiziaria o già presi in carico dall'equipe dell'Ufficio di Cittadinanza, è assunta quale istanza la richiesta trasmessa dall'autorità segnalante il caso o dal componente dell'equipe responsabile dello stesso;

2. L'Equipe dell'ufficio di cittadinanza provvede a depositare presso l'ufficio protocollo l'istanza di cui al comma 1 entro le successive 24 ore. L'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza è calcolato a partire dalla data della sua registrazione e si conclude di norma entro i 30 giorni successivi con l'accettazione, il rifiuto o il rinvio dell'istanza. La decorrenza del suddetto termine è sospesa qualora venga richiesta dall'Ufficio ulteriore documentazione ai fini dello svolgimento del procedimento o si renda necessaria ulteriore attività di accertamento di cui al successivo comma 4;

3. Ai sensi del DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e del regolamento comunale per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 10/12/2015, gli interventi di natura economica in favore di soggetti e/o nuclei famigliari in condizione di bisogno è da considerarsi prestazione sociale agevolata. L'accertamento della situazione economica equivalente (ISEE) è dunque condizione essenziale per la fruizione degli interventi economici di cui all'articolo 11, ad eccezione degli interventi disposti a seguito di segnalazione dell'autorità giudiziaria e salvo quanto previsto al successivo articolo 13.

4. entro 30 giorni dalla registrazione dell'istanza l'equipe provvede all'accertamento della sussistenza dei requisiti e dello stato di bisogno. L'attività di accertamento può comportare colloqui con gli interessati, visite domiciliari, raccolta di documentazione, indagini ed analisi delle condizioni soggettive ed oggettive

della persona e del nucleo familiare e parentale; rientra nell'attività di accertamento l'eventuale ricorso all'Inps relativamente alla verifica di redditi derivanti da pensioni ed indennità varie, secondo le modalità di controllo dei dati auto dichiarati di cui all'articolo 6 del regolamento comunale per l'accesso e la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 10/12/2015.

5. In fase di valutazione viene richiesto ai destinatari degli interventi, qualora non prodotto al momento dell'istanza, di fornire tutta la documentazione inerente il tipo di sussidio richiesto, quali copie di bollette in scadenza o scadute, contratti e/o ricevute di canoni di locazione, spese straordinarie affrontate o preventivi di spesa, ecc. Nella valutazione economica della situazione vengono altresì considerati tutti gli emolumenti di natura economica e non a qualsiasi titolo percepiti e non suscettibili di certificazione ISEE.

6. L'accertamento può anche essere finalizzato ad intervenire in deroga al regolamento stesso, in casi di particolare complessità sociale e/o improvvisa ed inaspettata perdita del reddito principale, laddove pur essendo al di fuori dei requisiti d'accesso stabiliti, sia richiesto un supporto straordinario di natura economica.

7. ai fini della valutazione delle domande, l'equipe dell'Ufficio della Cittadinanza si costituisce con cadenza mensile in commissione tecnica di ammissione a contributo, composta dagli assistenti sociali e dagli istruttori sociali operanti nell'Ufficio di Cittadinanza. Alle sedute può assistere un istruttore amministrativo con funzione di segretario verbalizzante. In mancanza del segretario amministrativo le funzioni di verbalizzazione vengono svolte da un membro effettivo della commissione. L'equipe assume validamente le sue decisioni, indicando l'importo e l'eventuale durata del beneficio, con la presenza di almeno tre componenti e decide a maggioranza dei presenti; delle riunioni viene redatto apposito verbale. Con le medesime modalità l'equipe:

- propone decisioni, in via definitiva, relativamente alle controversie o ai reclami presentati dai cittadini in merito all'erogazione dei contributi;
- verifica dell'andamento delle situazioni di emergenza;
- fornisce supporto e orientamento per il servizio sociale territoriale in merito alle tematiche riconducibili all'area di intervento dei contributi economici;

8. L'equipe provvede a trasmettere le proposte d'intervento all'Assessore competente ai fini della decisione finale di competenza della Giunta, che provvede tramite delibera con cadenza di norma bimestrale ad approvare gli interventi, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali e del successivo articolo 13. L'equipe redige altresì apposita relazione sul caso, descrivendo il contesto rilevato e le ragioni a supporto della proposta, nonché predisponendo le indicazioni opportune per la formulazione del patto di sostegno di cui al successivo comma 9.

9. A seguito della suddetta decisione, l'equipe dell'ufficio della Cittadinanza, per i casi in cui si renda necessaria un'assistenza continuativa di natura economica subordinata a specifici adempimenti da parte del beneficiario, predisponde il patto di sostegno, che dovrà essere approvato dal beneficiario medesimo. Il patto di sostegno consiste in un piano di aiuto alla persona o famiglia, da effettuarsi in stretta collaborazione con gli altri uffici pubblici, con i servizi specialistici, con soggetti del terzo settore, dell'associazionismo locale, della scuola e, nei casi previsti dalla legge, con le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie. Esso deve contenere i principi su cui si articola l'intervento, gli atti che il beneficiario è tenuto a prestare per risolvere la precarietà della propria situazione, i tempi di realizzazione del progetto, l'oggetto e le modalità di erogazione, l'entità del contributo e l'assunzione di impegno e responsabilità da parte dell'utente e/o dei familiari al fine del superamento della condizione di bisogno;

10. La verifica, la sospensione o la proroga del patto di sostegno è di competenza dell'equipe dell'Ufficio della Cittadinanza. Tramite il patto di sostegno può essere disposta la deroga alla durata massima

dell'erogazione dei contributi. Ove si renda necessario, il patto di sostegno può essere disposto in forma congiunta dall'equipe dell'Ufficio della Cittadinanza ed i Servizi sociosanitari della ASL2 dell'Umbria;

11. Per tutti i casi in cui sia stato effettuato un intervento economico di cui all'articolo 11, l'equipe tecnica dell'Ufficio della Cittadinanza provvede ad effettuare un monitoraggio periodico della situazione presa in carico, tenendo conto dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e quindi valutando, in condivisione con ed eventualmente con i responsabili dei Servizi Sociali comunali, l'efficacia dell'intervento stesso.

12. Su indicazione dell'equipe dell'ufficio di cittadinanza, i contributi economici sia ordinari che straordinari possono essere erogati con quietanza al titolare del beneficio o a persona diversa dal destinatario (se specificata nella richiesta di contributo), affinché ne garantisca un corretto uso a favore dell'interessato. Con le medesime modalità può essere disposta l'erogazione del contributo al personale dell'equipe, che provveda ai pagamenti necessari, per conto del richiedente impossibilitato o incapace di gestire i propri redditi. Il personale dell'equipe incaricato del pagamento con quietanza provvederà ad allegare alla documentazione inerente l'istanza le ricevute dei pagamenti effettuati successivamente all'approvazione della delibera di approvazione dei contributi. Per gli interventi erogati tramite pronto cassa economale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 11, le ricevute dei pagamenti effettuati dovranno essere rese all'ufficio economato e trasmesse alla giunta contestualmente all'adozione della delibera di concessione dei contributi, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali ed del successivo articolo 13;

Art. 13 Verifiche dell'Ente, trattamento dei dati personali, pubblicizzazione degli interventi e monitoraggio delle attività

1. Per tutta la durata dell'erogazione degli interventi economici di cui all'articolo 11 del presente regolamento, il Dirigente responsabile dell'area servizi sociali, sentita l'equipe dell'Ufficio di Cittadinanza, detta disposizioni per la vigilanza e la verifica sulla regolare erogazione dei benefici ed in particolare sulla persistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni che hanno legittimato l'adozione del provvedimento assistenziale, con l'obbligo di assumere eventuali atti di revoca o di modifica dei benefici dovuti al mutamento, debitamente accertato, delle condizioni o dei presupposti medesimi.

2. I Servizi Sociali del Comune, a fronte dell'impossibilità di pervenire all'accertamento della situazione economica del richiedente, accertata l'indifferibilità e l'urgenza dell'erogazione degli interventi di cui all'articolo 11, adottano gli atti necessari per verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente, avvalendosi di dati informativi a disposizione degli Enti erogatori di prestazioni previdenziali; adottano altresì gli atti necessari per rendere possibile l'accertamento tramite valore ISEE della situazione del richiedente.

3. Per i controlli relativi alla situazione economica del richiedente attestata tramite valore ISEE si rimanda a quanto disposto all'articolo 6 del regolamento comunale in materia di accesso alle prestazioni sociali agevolate, approvato con Delibera del consiglio comunale n. 66 del 10/12/2015. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000.

4. Il Servizio si riserva la facoltà di verificare se nel quinquennio precedente si sono verificate donazioni di beni mobiliari o immobiliari a qualsiasi titolo. Nei casi previsti dalla legge, il Servizio si riserva di rivalersi nei confronti dei percettori del beneficio sino a concorrenza del valore della donazione.

5. Qualora il tenore effettivo di vita emergente dagli accertamenti sia in contrasto con una definizione di stato di bisogno, temporaneo o continuativo, l'intervento di sussidio può essere sospeso o, nei casi più gravi, revocato.

6. La prestazione può essere revocata, modificata o sospesa per i seguenti motivi:

- non adempimento degli impegni assunti da parte dell'interessato con il progetto di assistenza personalizzato;
- modifica delle condizioni sociali ed economiche che l'utente ed i familiari sono tenuti a comunicare tempestivamente.

7. E' fatta salva l'eventuale azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per il recupero di risorse finanziarie, attuabile dall'Ufficio Legale comunale d'intesa con i Servizi Sociali, nei confronti di richiedenti contributi che abbiano percepito indebitamente tali somme e nei confronti di altri Comuni di residenza di utenti occasionali .

8. I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali riferibili a tale regolamento è svolto nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. In tal senso i beneficiari, ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 11, esprimono il proprio assenso.

9. Il Comune di Narni ai fini di controlli formali o per l'accertamento della situazione economica del richiedente può effettuare l'interconnessione ed il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali.

10. Ai sensi dell'articolo 18 e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il Comune di Narni può altresì procedere alla trattamento dei dati personali dei richiedenti nel corso della relazione con soggetti, sia pubblici che privati, erogatori di servizi per i quali è stato richiesto l'intervento da parte dell'Ente (soggetti erogatori di acqua, luce e gas; soggetti locatari, pubblici o privati; istituti bancari o finanziari; titolari o rappresentanti di attività commerciali con i quali siano maturate morosità da parte del beneficiario; soggetti titolari di agenzie funebri; ecc.).

11. L'Ufficio della Cittadinanza, nell'ambito delle proprie attività e competenze, può inoltre trattare i dati personali per esclusivi scopi scientifici o statistici ferma restando la tutela dell'anonimato dei beneficiari nei confronti di soggetti terzi.

12. In sede di conferenza di zona, al fine di pervenire ad un maggiore livello di omogeneità dei servizi erogati, può essere disposta la stesura di una relazione sulle prestazioni economiche erogate da parte dei Comuni della zona sociale. A tal scopo gli uffici competenti dei Comuni, attraverso il coordinamento degli uffici di cittadinanza, predispongono la raccolta dei dati necessari per la suddetta relazione. Restano ferme le disposizioni di cui al presente articolo in materia di trattamento dei dati personali. In sede di conferenza di zona possono altresì essere dettate ulteriori disposizioni al fine di agevolare l'attività l'equipe dell'Ufficio di Cittadinanza presso gli altri Comuni della zona sociale nell'ambito della valutazione delle domande di intervento economico di cui all'articolo 11.

Art. 14 Ricovero di soggetti in condizioni di bisogno

1. Il Comune può assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di indigenti qualora, il reddito degli stessi, previo documentati accertamenti , non sia in grado di sopperire alla necessaria spesa.
2. L'intervento del Comune può concretarsi in via continuativa, restando salva la facoltà di revoca al mutare dei presupposti che motivarono la decisione positiva.
3. il pagamento delle rette o di parte di esse è disposto sulla base di fattura fatta pervenire dall'istituto di ricovero.

4. L'entità dell'intervento è fissata dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero alla situazione economica del beneficiario ed agli eventuali interventi dei soggetti tenuti agli alimenti, nonché alla necessità che il ricoverato possa disporre di una somma mensile per le minute spese.

5. Anche gli eventuali aggiornamenti, in più o in meno, della somma destinata ai fini de quibus dovranno essere deliberati dalla Giunta Comunale.

Art. 15 Vacanze anziani

1. Il Comune può intervenire, su domanda degli interessati e previa istruttoria ai sensi dell'art. 12, ad assumere totalmente o parzialmente a proprio carico le spese necessarie per offrire agli anziani un periodo di vacanza in zone climatiche.

2. L'elenco dei beneficiari e l'entità dell'intervento a favore di ciascuno di essi è determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO V - PATROCINIO COMUNALE

Art. 16 Patrocinio comunale

1. Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni;

2. Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo;

3. Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 4;
- c) assenza di fini di lucro;

4. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura "PATROCINIO DEL COMUNE DI NARNI", unitamente allo stemma comunale;

5. Tale beneficio potrà essere concesso solo allorché il servizio delle pubbliche affissioni sia gestito direttamente dal Comune ovvero previsto nelle condizioni dell'appalto;

6. L'uso dello stemma comunale e/o della dicitura di cui al comma 4 tale da arrecare danno all'immagine del Comune, comporterà l'immediata revoca del patrocinio con atto motivato. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale derivanti saranno ad esclusivo carico del soggetto utilizzatore;

7. L'uso dello stemma comunale e/o della dicitura di cui al comma 4 associato ad iniziative private per le quali non sia stato richiesto il patrocinio, nonché l'uso degli stessi in modo da ingenerare la convinzione nel pubblico che si tratti di iniziative direttamente effettuate dal Comune, è punito con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie da 25 a 500 euro, come previsto dall'art. 7 bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L.). il Comune di Narni è altresì esente da ogni responsabilità di natura civile, penale e fiscale.

CAPO VI – PUBBLICAZIONE DEI BENEFICI

Art 17 Albo dei Beneficiari e obblighi di pubblicazione presso il portale “amministrazione trasparente”

1. con cadenza annuale vengono registrati, presso l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al DPR 118/2000 e s.s. m.m., tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, nell'anno solare considerato, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

2. Ai sensi del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33. e s.s. m.m., presso il portale “amministrazione trasparente” vengono pubblicate tempestivamente le informazioni relative agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari in favore di persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1000 euro nell'anno solare considerato. Con cadenza annuale viene altresì pubblicato presso il medesimo portale l'elenco in formato tabellare dei dati identificativi di persone ed enti pubblici e privati beneficiari dei vantaggi economici di cui ai suddetti atti;

3. Le suddette pubblicazioni devono comunque rispettare le cautele ed eccezioni previste dagli artt. 26 e 27 del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33, nei riguardi delle persone fisiche e dei nuclei familiari, con particolare riguardo per i seguenti casi:

- divieto di pubblicazione di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati;
- divieto di pubblicazione di dati eccedenti o non pertinenti;

4. Per tutti i casi previsti dalla normativa vigente, sull'albo dei beneficiari vanno altresì riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo; - tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base delle quali hanno luogo le erogazioni;

5. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliono prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.

CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 – Norme transitorie e finali

1. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore dalla data di pubblicazione presso l'Albo pretorio comunale, ad eccezione di quelle relative ai capitoli II e III, che entrano in vigore rispettivamente a partire dal 1 gennaio 2017 e dal nuovo anno scolastico 2016-17;

2. Per l'utilizzo agevolato di immobili o strutture di proprietà comunale su domanda dei soggetti interessati nell'ambito della realizzazione delle iniziative di cui al presente regolamento, si rimanda alla disciplina di settore per la concessione in uso dei beni comunali;

3. Entro il 31 dicembre 2017 le modifiche al presente regolamento sono sottoposte a verifica riguardo alla loro conformità rispetto alle finalità dell'Ente e alla normativa vigente;

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti;